

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 15 novembre 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2017) 481)

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

considerato che, il 13 settembre 2017, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, il cui principale obiettivo è il rafforzamento della legittimità democratica nell'Unione europea;

considerato, in particolare, che:

- con la modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento vigente, si prevede che, affinché un'alleanza politica possa chiedere la registrazione come partito politico europeo, la prescritta rappresentanza in un quarto degli Stati membri deve essere assicurata da "i suoi partiti membri" e non più soltanto da "i suoi membri". Ciò al fine di evitare che singoli membri di uno stesso partito nazionale possano sponsorizzare più di un partito politico europeo. La Commissione europea ritiene che in questo modo si eviterebbe la costituzione di partiti europei privi di una sostanziale rappresentanza politica negli Stati membri, evitando anche i relativi finanziamenti a carico del bilancio europeo;

- per affrontare le difficoltà che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee riscontrano nel coprire le spese del proprio bilancio annuale per la parte pari al 15 per cento che non è rimborsata dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione propone l'aumento del finanziamento a carico del bilancio europeo dall'85 al 90 per cento per i partiti politici europei e al 95 per cento per le fondazioni politiche europee;

- la Commissione evidenzia come il livello di trasparenza nelle elezioni europee sia un fattore di vitale importanza. Propone pertanto di fissare un'ulteriore condizione affinché i partiti politici europei possano ricevere finanziamenti, inserendo all'articolo 18 un nuovo paragrafo 3-*bis* che obbliga il partito politico europeo a corredare la domanda di finanziamento con gli elementi comprovanti la pubblicazione continuativa sui siti web dei loro partiti membri, nei 12 mesi precedenti, del programma politico e del logo del partito europeo, nonché di informazioni sulla rappresentanza di genere tra

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e tra i deputati al Parlamento europeo;

- la proposta prevede, inoltre, di rafforzare la proporzionalità nella ripartizione dei finanziamenti UE tra i partiti europei, collegandola più chiaramente alla rappresentanza nel Parlamento europeo. Secondo l'articolo 19 del vigente regolamento, il totale degli stanziamenti del bilancio UE per i partiti europei è ripartito, per una quota del 15 per cento, in parti uguali tra tutti i partiti e, per la restante quota dell'85 per cento, in base al numero dei propri deputati eletti al Parlamento europeo, come per le fondazioni. La proposta prevede di modificare tale ripartizione, riducendo al 5 per cento la quota da distribuire in parti uguali e aumentando al 95 per cento quella in ragione del numero di deputati eletti. In ogni caso, tali finanziamenti non possono superare le soglie del 90 e 95 per cento dei conti annuali di partiti e fondazioni, stabilite dal predetto articolo 17. La parte di contributo eccedente tali limiti potrà essere utilizzata per la copertura delle spese dell'anno successivo;

- la proposta interviene anche per rafforzare il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità indipendente per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dall'articolo 27 del regolamento. In particolare, il vigente paragrafo 1 di tale articolo consente all'Autorità di cancellare la registrazione di un partito europeo nel caso in cui questo sia stato condannato per attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, oppure su richiesta dello Stato ove è situata la sede nel caso di violazione grave della normativa nazionale in materia, o qualora il partito europeo non soddisfa più i requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (avere la sede in uno Stato membro, rispettare i valori fondamentali dell'Unione, non avere scopo di lucro). La proposta prevede di consentire all'Autorità di comminare la cancellazione della registrazione anche nei casi sub b) e d) del predetto articolo 3, ovvero qualora il partito europeo cessi di soddisfare il criterio della rappresentanza politica in un quarto degli Stati membri o il criterio della partecipazione alle elezioni europee, nonché qualora abbia ottenuto la registrazione presentando informazioni false o incomplete;

- inoltre, per una maggiore tutela degli interessi finanziari dell'Unione, allo stesso articolo 27 del regolamento è prevista l'aggiunta del paragrafo 5 *bis* che consente di imputare anche alle persone fisiche aventi ruoli di responsabilità nel partito o fondazione, le sanzioni irrogate dall'Autorità indipendente, qualora tali persone siano state giudicate responsabili di attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, con sentenza passata in giudicato, o abbiano fornito informazioni erranee o fuorvianti sui bilanci annuali. In tali casi, secondo una modifica proposta all'articolo 30, paragrafo 2, l'ordinatore del Parlamento europeo recupera presso tali persone, gli importi indebitamente versati;

- all'articolo 38 del regolamento, si rinvia a cinque anni dall'entrata in vigore della proposta, la presentazione delle relazioni di valutazione del Parlamento europeo e della Commissione europea, funzionali a eventuali modifiche da apportare al regolamento;

rilevato, altresì, che, nelle intenzioni della Commissione, la proposta dovrebbe essere adottata in tempi brevi ed entrare in vigore prima delle elezioni europee del 2019;

ricordato che:

- in base all'articolo 10, paragrafo 4, del TUE, «*i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione*»;

- il paragrafo 2 dell'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali, relativo alla libertà di riunione e di associazione, prevede che «*i partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione*»;

valutato che:

- l'atto si fonda sull'articolo 224 del TFUE, relativo allo statuto dei partiti politici a livello europeo, incluse le norme relative al loro finanziamento, nonché sull'articolo 106-*bis* del Trattato Euratom;

- la proposta è ritenuta conforme al principio di sussidiarietà, poiché quanto proposto mira a colmare le lacune del sistema istituito dal regolamento vigente;

- allo stesso modo, la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissi, ossia “*rendere i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee soggetti democratici più efficaci e responsabili*”, in ottemperanza al principio di proporzionalità;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità e appare idonea a consentire maggiori controlli sulle modalità di applicazione delle norme del regolamento. Inoltre le modifiche introdotte vanno nella direzione del rafforzamento della dimensione europea dei partiti politici e della loro interrelazione, necessaria anche ai fini di una maggior trasparenza della rappresentanza politica e delle relative affiliazioni tra il livello nazionale e quello europeo;

in riferimento all'obiettivo della proposta, di migliorare il grado di trasparenza dei partiti politici europei, si valuti l'opportunità di assicurare la massima informazione anche sulla provenienza della parte di finanziamento non coperta dal bilancio dell'Unione europea e che i partiti sono tenuti a reperire per proprio conto.

Nadia Ginetti